STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

Circolare informativa

Anno 15
5/2020
7 Frebbario 2020

In questo numero

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 3
3. La scheda informativa pag. 5
4. Prassi della settimana pag.22
5. Scadenzario pag.24
6. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.28

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

TEAM
contabilità, fisco e lavoro

La **Circolare Informativa** ed il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
abbonamenti@studiopalummo.it

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www studiopalummo it

STUDIOPALUMMO aderisce a
samex·net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 5 DEL 7 FEBBRAIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**
  Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SPECIALE TELEFISCO: PRINCIPALI CHIARIMENTI**
  Si è svolto Telefisco 2020, l'incontro annuale organizzato tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle Entrate, e Guardia di Finanza. Come ogni anno, sono moltissimi i chiarimenti forniti, di seguito le principali indicazioni
  Pagina 5

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **NUOVA TASSAZIONE USO PROMISCUO DELL'AUTO AZIENDALE**
  Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le novità in merito alla tassazione dell'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale, introdotte dalla Legge di bilancio 2020.
  Pagina 18

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
  Pagina 22

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 07.02.2020 AL 21.02.2020**
  Pagina 24

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Dichiarazioni 2020: online i modelli Redditi PF, IRAP, CNM, ENC, SC e SP

Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i modelli dichiarativi mancanti per il 2020, riferite all'anno di imposta 2019. In particolare, sono stati approvati i seguenti modelli (e le relative istruzioni) Redditi persone fisiche, Enti non commerciali, Redditi Società di persone, Redditi Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.
Come ogni anno sono molte le novità contenute nei modelli. Per quanto riguarda il modello Redditi PF 2020, tra le principali novità segnaliamo:

- importo massimo spese annue per cui è possibile fruire della detrazione pari a 800 euro;
- limite massimo dei redditi per i figli a carico di età inferiore a 24 anni innalzato a 4.000 euro;
- inserita la sezione per consentire l'esercizio dell'opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e che applicano sui redditi prodotti all'estero un'aliquota agevolata del 7%.

Per quanto riguarda i modelli Consolidato Nazionale Mondiale, Redditi SC, Redditi SP e ENC una novità è rappresentata dalla detrazione d'imposta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche.
Cambia anche il modello riservato agli Enti non commerciali. Fra le novità, la modifica della sezione III del quadro Rd per tenere conto sia dei redditi che derivano dalla commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura che delle novità relative all'enoturismo e all'oleoturismo.

Taglio cuneo fiscale: ecco il decreto

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 il decreto legge sul famoso taglio al "cuneo fiscale". In sostanza viene introdotto un "trattamento integrativo" (strutturale) sul modello del Bonus Renzi per chi percepisce fino a 28mila euro lordi, da 600 euro per il 2020 e 1.200 euro nel 2021 (in pratica, 100 euro in più al mese).
Dai 28mila ai 40mila euro di reddito, invece, è prevista una detrazione fiscale equivalente a 480 euro per i 6 mesi del 2020 che decresce fino a 80 euro per un reddito di 35mila euro lordi, e scende ulteriormente fino a zero per il reddito di 40mila euro annui.

Bonus seggiolini antiabbandono: richieste al via

Dal 20 febbraio 2020 si potranno effettuare le richieste del bonus di 30 euro per l''acquisto di dispositivi antiabbandono dei bimbi in auto, conformi alle regole ministeriali in quanto è stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il decreto che rende operativo l'incentivo, inerente all'obbligo di utilizzo di dispositivi che con un apposito allarme evitano di dimenticare in auto i bambini fino a 4 anni di età.

Brexit: nessuna novità IVA, accise e servizi bancari, finanziari e assicurativi fino al 31 dicembre 2020

L'Europarlamento ha ratificato il 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. L'Agenzia delle Dogane nel comunicato stampa del 29 gennaio 2020 ha chiarito che non ci saranno conseguenze ai fini IVA e accise fino al 31 dicembre 2020 facendo tirare un sospiro di sollievo agli operatori. Il giorno seguente il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rassicurato anche sulla continuità delle relazioni finanziarie, bancarie e assicurative tra l'Italia e il Regno Unito.
Infine il 4 febbraio è intervenuta anche l'INPS chiarendo che fino alla fine del 2020 tra i due Paesi non cambia nulla per quanto riguarda prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità.

Terzo settore: erogazioni liberali in natura detraibili

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto ministero del lavoro del 28 novembre 2019 sulle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore. Il decreto, in attuazione della riforma del Terzo Settore individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni oggetto di erogazione liberale.

Passando alla recente giurisprudenza, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con recente pronuncia (n. 5566/16/2019) ha confermato che gli accordi di riduzione del canone di locazione non portati a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria con la registrazione, hanno efficacia ai fini fiscali, se vi sono altri elementi di prova idonei a fondare la resistenza alle pretese dell'Ufficio.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: CHIARIMENTI TELEFISCO 2020

Il 30 gennaio 2020 si è svolto Telefisco, l'incontro annuale organizzato dal Sole 24 ore tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle Entrate, e Guardia di Finanza. Come ogni anno, sono moltissimi i chiarimenti forniti, di seguito vengono riprese le principali indicazioni.

CHIARIMENTI TELEFISCO 2020	
COMPENSAZIONE DEI CREDITI	Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (DL 124/2019) ha introdotto una **forte stretta sulle compensazioni**. Si ricorda brevemente che dal 1° gennaio 2020: ♦ Viene esteso l'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito** anche ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive); ♦ Viene **ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate**. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA. Di seguito ecco i **principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni** nel corso di Telefisco 2020: ♦ **Crediti indicati nel quadro RU di natura agevolativa**: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali crediti non sono soggetti alla stretta prevista per gli importi maggiori di 5.000 euro in quanto la norma del decreto fiscale 2020 fa espresso riferimento ai crediti IVA, redditi, IRAP e addizionali senza menzionare i crediti derivanti da misure agevolative. Attenzione va però prestata al fatto che tali crediti ricadono nella nuova estensione all'obbligo di presentazione del modello di

	versamento F24 unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. ♦ **Ritenute operate nel mese di gennaio 2020**: la stretta introdotta dal decreto fiscale opera a partire dal 1° gennaio 2020 quindi dalle ritenute maturate da tale mese. Pertanto, con riferimento alle ritenute operate nel 2020 ma maturate nel mese di dicembre 2019 anche se la ritenuta ricade nel 2020 non è prevista la stretta. ♦ **Dichiarazione 2016 presentata nel 2019:** il credito d'imposta contenuto nella dichiarazione integrativa ultrannuale deve essere rigenerato nell'esercizio stesso in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Nel corso di Telefisco 2020 è stato sottolineato come tali aspetti siano penalizzanti in termini di utilizzo del credito. **Esempio:** Se la dichiarazione integrativa del 2016 è stata presentata nel 2019, l'eventuale credito di imposta risultante dalla stessa, deve essere rigenerato nel modello REDDITI 2020 riferito al periodo di imposta 2019, anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo diventato un credito nel 2019 rientra nei nuovi limiti introdotti dal decreto fiscale 2020, ed è quindi necessario attendere 10 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione per l'utilizzo del credito stesso in compensazione.
FORFETTARI	Alcuni attesi chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020 in merito al regime forfettario. Si ricorda brevemente che la Legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime dei contribuenti forfettari prevedendone una stretta, in quanto per accedere al regime, oltre al vincolo di ricavi/compensi fino a 65.000 euro è necessario il rispetto di due ulteriori requisiti: ♦ **non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio,** collaboratori, dipendenti, ecc. ♦ **non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come le pensioni) eccedenti l'importo di 30.000 euro**. Attenzione però al fatto che per espressa previsione normativa "la verifica di tale soglia è **irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato**".

	Infine è stato previsto che il **termine per l'accertamento è ridotto di un anno** per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito e**sclusivamente da fatture elettroniche.** Il forfettario viene quindi stimolato all'utilizzo della fattura elettronica senza però esservi obbligato. Nel corso di Telefisco 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: ♦ nel caso in cui al contribuente forfettario giunga per donazione o per successione una quota di partecipazione in una società di persone, questi ha tempo per dismetterla entro la fine dell'anno. Quindi ad esempio i contribuenti che nel 2019 hanno ricevuto una quota di partecipazione potevano dismetterla fino al 31 dicembre 2019 senza incorrere nella causa ostativa e nella consecutiva fuoriuscita nel periodo d'imposta 2020. ♦ i contribuenti in regime forfettario possono sostituire l'emissione dello scontrino elettronico e il connesso invio dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate con una fattura (elettronica o cartacea). Tali contribuenti infatti sono vincolati all'emissione dello scontrino elettronico ma non della fattura elettronica, perciò nel rispetto delle norme, possono sostituire l'emissione dello scontrino con l'emissione di una fattura. ♦ l'indennità di maternità non rientra tra i compensi da far concorrere ai fini del superamento del limite di 65.000 euro. Il caso rappresenta un'eccezione in quanto in linea generale sono esclusi dai redditi fiscalmente rilevanti solo i redditi percepiti per invalidità permanente o morte. Infatti, di solito proventi e indennità sostitutivi seguono la stessa tassazione dei redditi sostituiti. Per completezza si segnala che, dato il mancato chiarimento nel corso di Telefisco in merito all'entrata in vigore delle nuove norme previste dalla Legge di bilancio 2020 per i forfettari, sono state presentate due interrogazioni parlamentari. Durante le stesse il Governo ha chiarito che **nel caso in cui si presentino una delle cause ostative nel 2020, la fuoriuscita dal regime decorre dal 2020** (e non dal 2021 come inizialmente auspicato da professionisti e contribuenti).
REATI TRIBUTARI	Il **Decreto fiscale 124/2019**, collegato alla Legge di bilancio 2020 ha introdotto importanti **novità in materia penale tributaria**, mettendo mano ad alcuni reati di particolare importanza. I punti chiave della nuova normativa si possono così riassumere:

- **pene inasprite** per alcuni reati tributari con particolare riferimento alla nuova previsione che sanziona con la **reclusione da 4 a 8 anni di reclusione** la **dichiarazione fraudolenta** mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- **soglie di punibilità** oltre le quali scatta il reato **abbassate**;
- introduzione della **responsabilità amministrativa delle società** (prevista dal **Dlgs 231/200**) anche a seguito di commissione di **reati tributari**;
- sequestro preventivo e **confisca "allargata" o per sproporzione** se la **società** è coinvolta nel reato;
- **esclusione dalla punibilità** per il reato di **dichiarazione fraudolenta** tramite **ravvedimento** precedente ad eventuali accertamenti.

Particolare attenzione è stata prestata all'introduzione della **confisca per sproporzione** che consente di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Interessante il **chiarimento** fornito dal Comando generale della **GdF** secondo cui, **la verifica della sproporzione** (tra attività economiche e patrimoniali possedute e quanto dichiarato), deve essere eseguita **con riferimento al legale rappresentante** e **non alla società amministrata**.

Ulteriore aspetto significativo riguarda il **reato di dichiarazione fraudolenta** mediante l'utilizzo di false fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (cfr. artt. 2 e 3 del D.lgs 74/2000). In particolare, è stata messa in risalto la **modifica normativa** che ha comportato la possibilità di applicare l'istituto del **ravvedimento** (già previsto per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione) anche ai reati in questione.

Viene dunque **esclusa la punibilità** del soggetto che abbia commesso i delitti di dichiarazione fraudolenta nel caso in cui:

- effettui il **pagamento dell'intero debito** tributario comprensivo di sanzioni e interessi (cd. **ravvedimento operoso**);
- la regolarizzazione avvenga **prima** che il soggetto colpevole abbia avuto **conoscenza di accertamenti** o controlli amministrativi o procedimenti penali a suo carico.

L'importanza della modifica normativa è anche dovuta all'**inversione di tendenza** che l'Agenzia delle Entrate e la GdF hanno dovuto effettuare rispetto

	all'**interpretazione** fino ad ora adottata che escludeva che al reato di dichiarazione fraudolenta potesse applicarsi l'istituto del ravvedimento.
NOVITA' IVA 22% SCUOLE GUIDA	L'articolo 30 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 affronta il **caso dell'IVA sulle scuola guida** adeguando l'ordinamento interno a quello comunitario. Si ricorda brevemente che la Corte di Giustizia Europea[1], nella sentenza del 14 marzo 2019 ha chiarito che le **prestazioni didattiche effettuate per la patente di guida non sono esenti da IVA**. Brevemente: ♦ viene modificato l'art.10 comma 1, n. 20), del DPR 633/72 sostituendo, nell'elenco delle spese che danno diritto all'esenzione da IVA le parole "didattiche di ogni genere" con le più precise "prestazioni ♦ viene previsto espressamente che **"Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario** di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica** ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle **categorie B e C1.**" ♦ l'articolo 2 del DPR 696/96 che contiene l'elenco delle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione, è soppressa la lettera q) che prevedeva proprio "le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole". Si ricorda la previsione secondo la quale per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, **le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio** ♦ **della ricevuta fiscale** ♦ ovvero dello **scontrino fiscale.** Nel corso di Telefisco è stato chiarito che al pari delle categorie B e C1 espressamente previste dalle norme, anche i corsi per le patenti A, A1 e A2 rappresentano un insegnamento specialistico e pertanto dal 1° gennaio 2020

[1] la sentenza ha indicato che la nozione di "insegnamento scolastico o universitario», non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Tale insegnamento, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.

<table>
<tr><td></td><td>anche i corsi per l'ottenimento di queste ultime patenti sono da considerarsi imponibili.
<table>
<tr><td>CORSI PER LE PATENTI DI GUIDA A, A1, A2, B e C1</td><td>Imponibili dal 1° gennaio 2020</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>IMU</td><td>
Sono molti i chiarimenti forniti sull'IMU nel corso di Telefisco 2020 benché la stessa sia stata profondamente modificata dalla Legge di bilancio 2020. Di seguito le principali indicazioni fornite:

Per quanto riguarda la assimilazione all'abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario in presenza di minori, è stato chiesto se essa è valida anche in assenza di figli minori e se la disciplina trovi applicazione anche nel caso in cui venga assegnata un'altra casa diversa da quella familiare. A tal proposito, si ricorda come l'assegnazione al genitore affidatario costituisca ipotesi di diritto di abitazione. In assenza di figli la casa non "avendo funzione assistenziale" non può essere assegnata al coniuge più debole. Pertanto in assenza di figli, l'agevolazione come abitazione principale non spetta. In ogni caso spetta al giudice, e tale atto non è impugnabile dai Comuni, individuare la casa familiare, anche ai fini dell'esenzione dall'IMU.
In virtù delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU, è stato chiesto se le agevolazioni fossero subordinate all'indicazione dell'agevolazione in dichiarazione. In particolare, per alcune agevolazioni era previsto l'obbligo, pena la decadenza dall'agevolazione, di esposizione in dichiarazione IMU. Questa norma ad esempio era valida per:

✓ la riduzione dell'aliquota per i beni merce delle imprese
✓ e l'esenzione IMU relativa agli alloggi sociali.

Durante l'incontro è stato chiarito che il tenore letterale della norma si sposa con la tesi che la mancata indicazione in dichiarazione IMU comporti la sanzione edittale di 50 euro e non più la decadenza dalle agevolazioni.
Per quanto concerne i pensionati iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) con la nuova normativa è previsto che l'abitazione non locata e non concessa in comodato sia soggetta ad IMU.
Passando in rassegna il regime previsto dalla nuova normativa IMU per gli alloggi sociali, occorre preliminarmente definire cosa si intenda per

</td></tr>
</table>

alloggio sociale e quali sono i requisiti per l'agevolazione. E' definito «alloggio sociale[2]» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Ai fini IMU, per godere dell'esenzione c.d. prima casa deve essere destinato ad abitazione principale da parte dell'assegnatario. In caso non si consideri alloggio sociale o non sia destinato ad abitazione principale si applica l'aliquota ordinaria (o ridotta se statuita dal Comune) con una detrazione di euro 200.

- Infine è stato chiesto se la facoltà prevista dal comma 777 dell'art 1 L.160/2019 (legge di bilancio), **di differire i termini di versamento del tributo**, si applicasse **anche alla quota statale** (gruppo catastale D), ma la **risposta è stata negativa.**

In sintesi ecco le principali risposte fornite a Telefisco:

ARGOMENTO	DESCRIZIONE	RISPOSTA
IMU GENITORE AFFIDATARIO	1)Agevolazione anche in assenza di minori? 2) Spetta anche su casa non considerata familiare?	1. No 2. Dipende dall'individuazione della casa familiare che fa il giudice.
DECADENZA PER AGEVOLAZIONI A PARTIRE DA 2020	La mancata indicazione in dichiarazione IMU delle agevolazioni è causa di decadenza?	No, attualmente è soggetta a sanzione fissa di 50 euro.
PENSIONATI AIRE	Abitazione non locata e non concessa in comodato è ancora esente IMU?	No

[2] Nel DM 22/04/2008 del ministero delle infrastrutture, ne sono fissate caratteristiche e requisiti

	ALLOGGIO SOCIALE	E' assimilabile a prima casa?	Si se abitazione principale e ha i requisiti del DM 22/04/2008, altrimenti aliquota ordinaria o ridotta con detrazione di euro 200.
	TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL TRIBUTO	E' possibile differire anche la quota statale per i fabbricati di cui al gruppo D?	No
REGISTRI PRECOMPILATI IVA 2020	Uno dei chiarimenti forniti riguardano i registri precompilati IVA introdotti dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. In particolare a partire dalle **operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA** residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, **le bozze dei** seguenti documenti: ♦ **registri delle fatture e degli acquisti** (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) ♦ **comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.** Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del proprio sito internet, la bozza della dichiarazione annuale IVA. Nel corso di Telefisco 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ♦ **le bozze dei registri Iva mensili saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento**, utilizzando le informazioni pervenute fino a tale momento, in modo da consentire agli operatori Iva di verificare i dati proposti dall'agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.		

	♦ Se l'operatore Iva convalida o integra le bozze dei registri Iva l'Agenzia elabora le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva relative ai medesimi periodi. ♦ Dato che nella fattura elettronica non è possibile indicare la percentuale di detraibilità dell'Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti predisposti dall'Agenzia delle Entrate verrà proposta una percentuale di detraibilità pari al 100% e **nel caso di costi pro-rata o di indetraibilità oggettive sarà cura del contribuente modificare le bozze** e indicare la corretta percentuale. ♦ l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una procedura online gratuita per passare dalle bozze dei registri e delle liquidazioni IVA alle versioni definitive. La procedura sarà accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE	Nella l**egge di bilancio 2020** è stato introdotto il **nuovo credito d'imposta per l'industria 4.0**. in particolare al posto del super ammortamento viene **previsto un credito d'imposta a favore delle imprese** che: ♦ a decorrere **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ♦ **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.** Potranno accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. In particolare, **sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi; strumentali all'esercizio d'impresa;** con le stesse **eccezioni dei beni previste per super e iper ammortamento.** 1. Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni sopra descritti, **il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo** nel limite massimo di **costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni è riconosciuto un credito d'imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Per gli investimenti aventi a oggetto **beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese s**econdo il modello «Industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura
   - ✓ **del 40%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
   - ✓ **del 20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
3. Per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0"** il credito d'imposta **è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;
- a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016.

Nel corso di Telefisco 2020 è stato chiarito che

- nel caso di prenotazione di un bene nel 2018 (con accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto del 20%) è possibile far ricondurre l'investimento nella disciplina dell'iper ammortamento prevista per il 2019 a condizione che l'investimento venga effettuato entro il 31 dicembre 2020.
- La decorrenza del diritto a fruire del credito d'imposta è in funzione dell'anno solare. Pertanto per periodi a cavolo dell'anno solare, si fa riferimento all'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o alla loro interconnessione.

Esempio Periodo d'imposta marzo 2020-aprile 2021 Entrata in funzione del bene: febbraio 2020 Interconnessione: settembre 2020 Il beneficio spetta dal 2021 anche se entrata in funzione ed interconnessione avvengono in due periodi d'imposta diversi.

	♦ L'erogazione del beneficio, come anticipato, spetta a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per questi ultimi beni, se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile fruire del credito d'imposta al 6% dall'esercizio precedente. Esempio 2020: acquisto e entrata in funzione del bene 2021: interconnessione del bene Nel 2021 l'impresa può beneficiare della prima quota del credito d'imposta al 6% spettante per i beni strumentali nuovi Nel 2022 l'impresa può beneficiare della prima quota del credito d'imposta spettante per i beni rientranti nell'industria 4.0 (interconnessi ecc). A partire dal periodo d'imposta 2022 partirà il quinquennio di fruizione del credito.
RAVVEDIMENTO OPEROSO	Nel corso di Telefisco sono state fornite alcune indicazioni in merito al ravvedimento operoso: ♦ nel caso in cui un contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerga una maggiore imposta dovuta con conseguente determinazione di acconti dovuti per l'anno successivo in misura superiore ✓ non sarà irrogata la sanzione per carente versamento dell'acconto se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine di versamento del secondo acconto. ✓ il primo acconto non è sanzionabile in caso di presentazione integrativa entro il termine di versamento del secondo acconto, qualora con quest'ultimo si versi la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata. ♦ In caso del cd Ravvedimento parziale, secondo le novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, prevede la possibilità per i contribuenti di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso:

		IMPOSTA VERSATA IN RITARDO E RAVVEDIMENTO SUCCESSIVO	Si applica la sanzione sull'integrale tardivo versamento, pertanto gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo e la riduzione prevista per il ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso	
		VERSAMENTO TARDIVO DELL'IMPOSTA FRAZIONATA IN SCADENZE DIFFERENTI	È possibile operare il ravvedimento ♦ per i singoli versamenti, ♦ per l'intero importo dovuto applicando alla sanzione la riduzione in base a quando viene regolarizzata.	
RITENUTE APPALTI	Una delle discusse novità introdotte dalla manovra finanziaria 2020 è la stretta sugli appalti. Brevemente, l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato recentemente, ha **introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,** "tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, **alcuni nuovi adempimenti che entrano in vigore il 17 febbraio 2020** , con i versamenti relativi al periodo gennaio 2020 . Si tratta in particolare **dell'obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute** "trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione", che devono essere consegnate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. In merito la Risoluzione 108/ 2019 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito **che i controlli sulle ritenute degli appaltatori scattano da febbraio 2020** anche per gli appalti firmati prima del 1° gennaio 2020. Nel corso di TELEFISCO 2020 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato i casi che si possono verificare ovvero ♦ stipendio versato nel corso del mese di gennaio 2020 per prestazioni di lavoro effettuate a dicembre 2019			

	♦ stipendio versato nel corso del mese di gennaio 2020 tenendo conto di elementi verificatisi nel mese di dicembre 2019 ad es. straordinari L'Agenzia ha ribadito che non devono essere prese in considerazione le ritenute operate su retribuzioni «maturate» a dicembre 2019. In linea di principio la maturazione della retribuzione si realizza quando la prestazione viene eseguita. In entrambi i casi sopra indicati la retribuzione corrisposta nel corso del mese di gennaio 2020 fa riferimento a una prestazione resa nel corso di dicembre 2019. E quindi, ne dovrebbe conseguire che anche le aziende che corrispondono lo stipendio sulla base del calendario "sfasato[3]" potranno attivare i controlli sulle retribuzioni di febbraio (versamento ritenute entro il 16 marzo). Rimangono **aperti diversi problemi operativi** per l'applicazione di questa norma come: ♦ l'individuazione degli appalti che rientrano nel campo di applicazione dei nuovi obblighi. La norma fa riferimento ad appalti «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera» e quindi sarà necessario capire quale sia il criterio per misurare la prevalenza considerando che in molte aziende si possono verificare situazioni ibride nella gestione degli appalti. ♦ Inoltre, la norma stabilisce che gli appalti interessati sono quelli svolti presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In questo caso, bisogna verificare se, ad esempio, gli appalti svolti nell'ambito dell'information technology nei quali i dipendenti utilizzano gli strumenti degli appaltatori (ad esempio i computer), ma per poter lavorare hanno la necessità di accedere a software di proprietà dei committenti.

[3] Il tema del calendario sfasato è stato oggetto di una deliberazione Inps del consiglio di amministrazione 5 del 26 marzo 1993, approvata con Dm 7 ottobre 1993 (circolare Inps n. 292 del 23 dicembre 1993).

NUOVA TASSAZIONE PER L'UTILIZZO PROMISCUO DELL'AUTO AZIENDALE

INTRODUZIONE

Il legislatore, con la Legge di stabilità 2020 (Legge 160/2019) ha cambiato le modalità di **tassazione** della **busta paga di un dipendente** qualora l'azienda (datore di lavoro) gli conceda **l'autoveicolo aziendale in uso promiscuo** e cioè sia a per scopi aziendali che per finalità private. In particolare, la tassazione sarà più gravosa qualora l'autoveicolo sia maggiormente inquinante (Co2 prodotta).

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è un **fringe benefit**?
2. Come può essere utilizzata **l'auto aziendale**?
3. Come viene **calcolato** il **maggior compenso attributo al dipendente** in busta paga qualora l'azienda gli conceda in uso promiscuo l'autovettura?
4. Come viene **tassato** il **maggior compenso** del dipendente?
5. Quali sono i **vantaggi fiscali** per **l'azienda** che concede in uso promiscuo l'autovettura al dipendente?
6. Quali sono i **costi** deducibili per **l'impresa**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È UN FRINGE BENEFIT?

R.1. Con il termine "fringe benefits", letteralmente benefici marginali, si intendono delle forme di **remunerazione complementari** alla retribuzione principale, riconosciute dall'azienda al dipendente o all'amministratore. Si tratta di compensi corrisposti in natura, a differenza dell'emolumento principale che viene erogato in denaro.

I compensi in natura, ovvero, i fringe benefits vengono, generalmente, quantificati in base al loro valore normale che viene individuato tramite **parametri prestabiliti**.

ESEMPI DI FRINGE BENEFIT
♦ auto aziendali dati in uso promiscuo al dipendente ♦ prestiti in denaro ♦ fabbricati concessi in locazione, uso o comodato ♦ servizi di trasporto ferroviario

D.2. COME PUÒ ESSERE UTILIZZATA L'AUTO AZIENDALE?

R.2. In capo all'azienda è possibile distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo dell'autovettura da parte del dipendente, e cioè uso:

- promiscuo (sia per scopi aziendali che per finalità private);
- esclusivamente personale;
- esclusivamente per fini aziendali.

In caso di utilizzo

- **promiscuo** da parte del dipendente, si determina
  - ✓ in capo al dipendente una maggiore tassazione della busta paga;
  - ✓ in capo all'impresa la possibilità di dedurre il 70% dei costi relativi all'autovettura;
- esclusivamente **personale**, si determina
  - ✓ in capo al dipendente una maggiore tassazione della busta paga;
  - ✓ in capo all'impresa la deduzione del costo limitata alla maggiorazione della busta paga attribuita al dipendente;
- esclusivamente per **fini aziendali**
  - ✓ in capo al dipendente nessuna conseguenza;
  - ✓ in capo all'impresa la deducibilità dei costi limitata al 20% negli.

USO	EFFETTI	
Promiscuo	Dipendente	Maggior tassazione busta paga
	Impresa	Deduzione del 70% dei costi relativi all'autovettura.
Esclusivamente personale	Dipendente	Maggior tassazione busta paga
	Impresa	Deduzione della maggiorazione della busta paga attribuita al dipendente
Fini aziendali	Dipendente	Nessuna conseguenza
	Impresa	Deducibilità dei costi secondo le regole generali (20%)

D.3. COME VIENE CALCOLATO IL MAGGIOR COMPENSO ATTRIBUTO AL DIPENDENTE IN BUSTA PAGA QUALORA L'AZIENDA GLI CONCEDA IN USO PROMISCUO L'AUTOVETTURA?

R.3. E' prevista una **percorrenza convenzionale annua di 15.000** chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

Maggior compenso: Costo km. tabella ACI su 15.000 km - importo trattenuto al dipendente

Si tratta di una determinazione **forfettaria** dell'importo da tassare, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo dalla percorrenza chilometrica reale effettuata dal dipendente.

D.4. COME VIENE TASSATO IL MAGGIOR COMPENSO DEL DIPENDENTE?

R.3. Per la tassazione del maggior compenso del dipendente è necessario fare la seguente distinzione.

CONTRATTI STIPULATI ENTRO 30/06/2020	Resta ferma la previgente disciplina: pertanto per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, continua a costituire maggior imponibile tassabile (fringe benefit) il **30%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente
CONTRATTI STIPULATI A PARTIRE DAL 01/07/2020	per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica (espresso in grammi per km di percorrenza): ✓ non superiore a 60 g/km: si assume **il 25%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente ✓ superiore a 60 g/km ma non a 160 g/km: la percentuale è pari al **30%** ✓ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km: la percentuale è pari al **40%** per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 ✓ superiore a 190 g/km: la percentuale è pari al **50%** per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021

TASSAZIONE MAGGIOR IMPONIBILE		
30%		**Fino al 30.06.2020**
25%	60 g/Km	Dal 1.7.2020
30%	160 g/Km	
40%	190 g/Km	
50%	Superiore a 190 g/Km	
25%	60 g/Km	Dal 1.1.2021
30%	160 g/Km	
50%	190 g/Km	
60%	Superiore a 190 g/Km	

D.5. QUALI SONO I VANTAGGI FISCALI PER L'AZIENDA CHE CONCEDE IN USO PROMISCUO L'AUTOVETTURA AL DIPENDENTE?

R.5. Le **spese** e gli altri **costi** relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al **70%** del loro ammontare, Per l'autovettura ad utilizzo promiscuo la deducibilità del 70% dei costi sostenuti **non è sottoposta ad alcun limite**.
La deduzione del 70% dei costi è subordinata al fatto che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta.
Se il periodo coincide con l'anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno 183 giorni.

D.6. Quali sono i costi deducibili per l'impresa?

R.6. I **costi** che possono essere dedotti corrispondono a:

- ammortamento;
- spese di manutenzione e riparazione;
- carburanti e lubrificanti;
- assicurazione;
- bollo auto;
- spese del garage;
- spese di pedaggio autostradale.

CASI RISOLTI

C.1. CALCOLO DEL MAGGIOR COMPENSO

S.1 Si considerino i seguenti valori:

- Periodo di utilizzo 01.01 - 31.12
- Costo Km tabelle Aci 0,5065
- Nessun importo trattenuto al dipendente

Il maggior compenso attribuito al dipendente è così calcolato: € 0,5065 x 15.000 Km = € 7.597,50

C.2. IMPONIBILITÀ DEL MAGGIOR COMPENSO

S.2 Si prenda in considerazione il maggior compenso indicato nel caso precedente. La tassazione in busta paga avverrà nel seguente modo.

Fino al 30.06.2020 viene tassato in busta paga il 30% di € 7.597,50 = € 2.279,25

A partire dal 1.7.2020 a seguito delle modifiche previste dalla bozza della legge di bilancio in busta paga del dipendente confluirà un maggior compenso da tassare pari a

- € 1.899,37 (25% di 7.597,50) per le auto con emissioni fino a 60 g/Km;
- € 2.279,25 (30% di 7.597,50) per le auto con emissioni fino da 60 g/Km a 160 g/Km;
- € 3.039,00 (40% di 7.597,50) per le auto con emissioni fino da 160 g/Km a 190 g/Km;
- € 3.798,75 (50% di 7.597,50) per le auto con emissioni superiori da 190 g/Km.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 5 del 4 febbraio 2020	L'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Accise", dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo nonché delle somme dovute a titolo di indennità di mora e interessi

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 19 del 4 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rateizzazione della plusvalenza relativa alla cessione di marchi non iscritti in bilancio
Risposta interpello 20 del 4 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai distributori di carburanti
Risposta interpello 21 del 5 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imposta di bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, afferenti mandati di pagamento in contanti
Risposta interpello 22 del 5 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA di un contributo annuo versato per un determinato servizio
Risposta interpello 23 del 5 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione stock option
Risposta interpello 24 del 5 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata
Risposta interpello 25 del 6 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici (cd. eco-bonus) per quanta riguarda la cessione del credito soggetti non residenti
Risposta interpello 26 del 6 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 238 del 2010
Risposta interpello 27 del 6 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai proventi conseguiti in sostituzione dei redditi
Risposta interpello 28 del 6 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'occupazione 'sine titulo'
Risposta interpello 29 del 6 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai diritti relativi alle spese di istruttoria per le autorizzazioni di accosto
Risposta interpello 30 del 6 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'atto di divisione ereditaria, tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Risposta interpello 31 del 6 febbraio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli ISA e la fruizione dei benefici in caso di dichiarazione tardiva

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Principio di diritto 3 del 6 febbraio 2020	L'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai servizi elettronici

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 07.02.2020 AL 21.02.2020

Lunedì **10 Febbraio 2020**	**Le banche e gli istituti di credito** autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il **versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale** relativa agli **assegni circolari emessi entro la fine del quarto trimestre 2019**, tramite F24 in modalità telematica.
Lunedì **17 Febbraio 2020**	I soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**I soggetti IVA**, devono procedere all'emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Gennaio). Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**Le Associazioni sportive dilettantistiche**, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato **l'opzione per il regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere

	all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Gennaio), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di **scissione dei pagamenti**, con: ♦ F24EP (codice tributo 620E) ♦ e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040). Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo 621E (per l'F24Ep) e 6041 (per l'F24 "ordinario").
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**I sostituti d'imposta** devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, del **10%**, sulle somme erogate, nel mese di gennaio 2020, ai dipendenti del settore privato in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**, tramite modello F24 con modalità telematiche,
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**I sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute** operate nel mese di gennaio 2020 sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi**, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**I sostituti d'imposta** devono versare il **saldo dell'imposta sostitutiva**, al netto dell'acconto versato, **sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nell'anno 2019**,

	direttamente oppure tramite intermediario abilitato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**I condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute del 4%** operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (gennaio 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**Le imprese di assicurazione** devono provvedere al versamento delle **ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita**, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di gennaio 2020, tramite modello F24 telematico.
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**I contribuenti Iva mensili** devono versare **l'Iva** dovuta **per il mese di gennaio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre 2019). I **contribuenti Iva trimestrali naturali o "speciali"** (articolo 74, comma 4, Dpr n. 633/72) e i contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr 633/72) devono devono **effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2019**.
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**Artigiani e commercianti**, devono provvedere al versamento **dei contributi IVS minimi obbligatori** da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti relativi al **4° trimestre 2019 (quota fissa sul reddito minimale)**.
Lunedì **17 Febbraio 2020**	**Tutti i committenti** che hanno corrisposto nel mese precedente **compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** per i quali sussiste l'obbligo contributivo e associanti in partecipazione, devono provvedere al **versamento dei contributi previdenziali** per **i**

	collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente.
Giovedì **20 Febbraio 2020**	I datori di lavoro **preponenti nel rapporto di agenzia** che utilizzano l'addebito bancario è previsto il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti **nel trimestre di riferimento**, ovvero il **4° trimestre 2019**.
Giovedì **20 Febbraio 2020**	**Le imprese elettriche** devono inviare telematicamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei **dati di dettaglio relativi al canone Tv** addebitato, accreditato, riscosso e riversato **nel mese di Gennaio 2020**.

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

INDICE

network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Dott. Paolo Palummo
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Dott.ssa Giovanna Caraglia
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

Area fisco, contabilità e bilancio

Dott.ssa Katia Medici
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

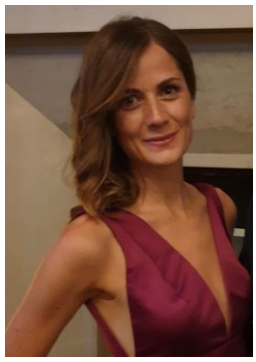

Sig.ra Benedetta Malegieri
Comunicazione e pubbliche relazioni
info@studiopalummo.it

Area legale e contrattualistica

Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
legale@studiopalummo.it

dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it

Dott.ssa Teresa De Ianni
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

Dott. Angelo Riviezzo
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

Dott.ssa Carmela De Guglielmo
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

www studiopalummo it

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www studiopalummo it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

I nostri principali servizi

Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www studiopalummo it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you